



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 30/09/2020

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020..**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** con inizio alle ore 18:15, presso Sala Consigliare On. Gabriele Semeraro della residenza municipale, alla Prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'ODG risultano:

	NOME	PRESENZA
1	TUCCI SIMONETTA GIROLAMA	PRESENTE
2	GUGLIOTTI GIOVANNI	PRESENTE
3	CASSANO ANNIBALE	ASSENTE
4	D'AMBROSIO ANTONIO	PRESENTE
5	DE BELLIS AGOSTINO	PRESENTE
6	DI PIPPA GIANBATTISTA	ASSENTE
7	GIANNICO STEFANIA	PRESENTE
8	NOTARFRANCESCO ROSANNA	PRESENTE
9	PERRONE VITO	PRESENTE
10	ROCHIRA RAFFAELE	PRESENTE
11	ROCHIRA WALTER	PRESENTE
12	SACCHETTO EUGENIO	PRESENTE
13	SCARCIA PALMA	PRESENTE
14	SPIERTO PIETRO	PRESENTE
15	TANZARELLA ROBERTO	PRESENTE
16	TERRUSI MARIA	PRESENTE
17	TRIA TOMAMSO	PRESENTE

Totale presenti: 15    Totale assenti: 2

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Simonetta Tucci nella sua qualità di Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosa Viceconte.

La seduta è pubblica.



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

**VISTO** il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTI** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**CONSIDERATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO** che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**VISTO** l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 30 settembre 2020;

**ACCERTATO** che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

**DATO ATTO** che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

**CONSIDERATO**, inoltre, che in sede di conversione del decreto rilancio DL 34/2020 per l'anno 2020, il termine ultimo per la trasmissione al Mef delle delibere e dei regolamenti comunali diversi da Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all'irpef, dal 14 ottobre al 31 ottobre e il differimento al 16 novembre del termine per la pubblicazione dei suddetti atti nel sito del Mef;

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno mantenere invariata la pressione fiscale, nonché garantire, nello stesso tempo, lo stesso gettito derivante dai tributi IMU e TASI rispetto all'anno 2019;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**SENTITA** la relazione del Sindaco e gli interventi succedutisi, giusto resoconto in atti  
..... omissis .....

**DATO ATTO** che all'inizio della discussione del presente punto si è allontanato il cons. Rochira R. – Presenti 14.

**UDITO** l'esito della votazione, resa in forma palese, accertato e proclamato dal Presidente

Presenti:	14
Votanti:	13
Astenuti:	01 (D'Ambrosio)
Favorevoli:	13
Contrari:	---

### DELIBERA

**I.** Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2020 nelle seguenti misure:

- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,4%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0%;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,125%;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/1, ad eccezione della categoria D/10: 1,14%;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/1 e D/10: 1,06%;
- aliquota per le aree fabbricabili: 1,06%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 1,06%;
- terreni agricoli: 0,76%

**II.** Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2020;

**III.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 31 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, su proposta del Presidente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** l'esito della votazione, resa in forma palese, accertato e proclamato dal Presidente

Presenti:	14
Votanti:	13
Astenuti:	01 (D'Ambrosio)
Favorevoli:	13
Contrari:	---

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, del D. lgs n.267/2000.



# COMUNE DI CASTELLANETA

**Provincia di Taranto**

---

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

	<p><b>COMUNE DI CASTELLANETA</b></p> <p><b>Provincia di Taranto</b></p> <hr/> <p>Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736</p>
--	--

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Simonetta Tucci

*(atto sottoscritto digitalmente)*

**IL SEGRETARIO**

Dott.ssa Maria Rosa Viceconte

*(atto sottoscritto digitalmente)*